



PROCURA GENERALE **della Corte di cassazione**

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 9 settembre 2020

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 10, r.g. n. 4406/2016

Rel., Cons. E. Campese

S. in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione E. (di seguito E.) proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di XXXX n. 13 del 13 gennaio 2016 che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento dell'associazione E e suo personale. La curatela resisteva con controricorso.

La corte d'appello ha ritenuto che lo *status* di imprenditore commerciale è attribuibile anche agli enti di tipo associativo svolgenti in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, che per la qualifica di imprenditore commerciale ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è il perseguimento di un cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione quale tendenziale proporzionalità dei costi e dei ricavi in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi. Sempre secondo tale prospettiva anche il fine altruistico non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi. Nel caso di specie è stato ritenuta irrilevante la gratuità del servizio reso ai partecipanti ai corsi di formazione, essendo l'attività svolta da E finanziata dalla regione Sicilia con erogazioni che prevedono la copertura di tutti i costi, compresa la retribuzione al legale rappresentante dell'associazione. Inoltre l'art. 13 dello statuto prevede che la stessa provvede al raggiungimento delle sue finalità anche attraverso "proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie". Infine l'estensione del fallimento al legale rappresentante dell'associazione trova causa nell'art. 38 c.c. e non necessita di specifica domanda.

La prima censura attiene alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc con riferimento all'art. 1 della l.fall.

Il ricorrente contesta che l'attività dell'E possa considerarsi commerciale a fronte del carattere gratuito dell'attività, senza che l'erogazione di contributi regionali valga ad imprimere a detta attività una obiettiva capacità di conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

La sentenza della corte d'appello di XXXX ha richiamato un' importante sentenza della Corte (Cass. 24.03.2014 n. 6835) la quale ha ribadito che "*lo scopo di*

lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. Lucro oggettivo)".

Per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). In definitiva, secondo Cass. 24.03.2014 n. 6835, la nozione di imprenditore ai sensi dell'[art. 2082 c.c.](#) va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).

Cass. 6835/2014 è una lucida espressione dell'opinione, oramai dominante in giurisprudenza, che esclude la necessità del requisito del fine di lucro inteso in senso soggettivo. Opinione assai risalente nel tempo formatasi in base all'affermazione ed alla successiva sedimentazione di alcuni rilevanti principi. Non rileva che l'attività "assunta ad oggetto dell'impresa sia rivolta alla realizzazione di alcun lucro, perché quel che conta ai fini della caratterizzazione in senso imprenditoriale di qualsiasi attività è la obiettiva economicità, intesa quale scopo e metodo utilitario delle operazioni, economicità rispetto alla quale l'intento di lucro, così come ogni altra soggettiva previsione ed aspettativa dell'agente, degrada a semplice motivo giuridicamente irrilevante" (Cass. 11 luglio 1965 n. 1508, in motivazione); può essere attribuita la qualifica di imprenditore commerciale alla associazione o alla fondazione aventi per oggetto esclusivo o principale una attività economica nel senso indicato dall'art. 2082 c.c., ancorché finalizzata alla realizzazione di scopi ideali (Cass. 9 novembre 1979 n. 5770); il carattere religioso e la finalità assistenziale di una organizzazione non escludono la natura imprenditoriale dell'attività di assistenza ai bisognosi, "in quanto potenzialmente produttiva di utili" (Cass. 9 febbraio 1989 n. 819); deve essere riconosciuta la qualità di imprenditore a un ente ecclesiastico che esercita professionalmente attività ospedaliera nonostante il fine spirituale o comunque altruistico perseguito, "ove l'attività sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio" (Cass. 19 dicembre 1990 n. 12039); deve essere attribuita la natura imprenditoriale a una associazione che agisce per fini di vantaggio patrimoniale dell'ente che ne ha curato la costituzione e che persegue, quindi, fini assistenziali a favore di soggetti dipendenti o ex dipendenti dell'ente suddetto (Cass. 10 giugno 1993 n. 6463); deve essere considerata astrattamente assoggettabile alla disciplina dettata dalla legge fallimentare, per la qualità di imprenditore commerciale che assume, l'associazione che esercita, in modo prevalente o esclusivo, una attività obiettivamente commerciale, "senza che possa assumere rilievo il fatto che siano stati perseguiti scopi altruistici" (Cass. 18 settembre 1993 n. 9589).

Se quindi appare oramai assodato che, rispetto alla attività esercitata, l'intento di lucro, così come ogni altra soggettiva previsione ed aspettativa dell'agente, degrada a semplice motivo giuridicamente irrilevante, è necessario inquadrare correttamente il lucro oggettivo, inteso come "obiettiva economicità dell'attività esercitata". Il *leading case* dell'orientamento giurisprudenziale divenuto oramai dominante, la sentenza n. 1508 del 1965, ha affermato che l'obiettiva economicità dell'attività esercitata va intesa nel senso che tale attività deve essere di per sé idonea a rimborsare i fattori della produzione impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai beni e dai servizi prodotti o scambiati o, come anche si assume, a realizzare un giusto equilibrio fra i costi e i ricavi. Affermazione di principio mai smentita dalle successive decisioni i cui esatti contorni sono stati delineati da un'altra fondamentale decisione che dopo circa un trentennio ha chiarito che, in presenza degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2082 c.c., la natura imprenditoriale sussiste ogni qualvolta l'attività economica organizzata, esercitata in via esclusiva o prevalente, sia ricollegabile "ad un dato obiettivo inerente alla attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi"; mentre deve essere esclusa la suddetta natura nel caso che l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale "l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti" (Cass. 14/6/1994, n. 5766).

Principi che sono stati seguiti da tutte le successive decisioni.

La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va intesa in senso oggettivo: l'attività imprenditoriale sussiste ogniqualvolta l'attività economica organizzata sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente alla attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, atteso che lo scopo di lucro riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la suddetta attività; deve viceversa essere esclusa la natura imprenditoriale nel caso che l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (*amplius* Cass. sent. 14 giugno 1994 n. 5766, alla cui motivazione si rinvia) (in questi termini Cass. 3/11/2003, n. 16435).

Si deve ritenere che, in presenza degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2082 c.c., la natura imprenditoriale sussista ogni qualvolta l'attività economica organizzata, esercitata in via esclusiva o prevalente, sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente alla attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, atteso che lo scopo di lucro riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività; mentre deve essere esclusa la suddetta natura nel caso che l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 23/4/2004, n. 7725).

In definitiva se da un lato la Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 5766/1994, [16435/2003](#), e [7725/2004](#)) che la nozione di imprenditore, ai sensi dell'[art. 2082 c.c.](#), va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio,

dall'altro ha escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 16612/2008).

Applicati tali principi al caso di specie si evidenzia la fondatezza della censura mossa alla decisione della corte d'appello di XXXX.

Il carattere gratuito dell'attività formativa dell'E, specificamente sancito dall'art. 9 della L.R. Sicilia n. 24 del 1976, l'erogazione gratuita dei servizi di formazione esclude, alla luce del richiamato orientamento della suprema corte, il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione. E ciò in quanto la gratuità incide, negandola in radice, sulla capacità di produrre ricavi tali da remunerare i fattori produttivi. Tanto più che nel caso di specie la gratuità dei servizi di formazione erogati dall'associazione non ha carattere eventuale, ma necessario ed imprescindibile, in quanto imposta dal legislatore regionale.

Né può ritenersi che l'erogazione dei contributi regionali necessari per l'erogazione dei servizi di formazione e la remunerazione del personale (erogazioni che prevedono la copertura di tutti i costi, pag. 6 della sentenza) imprima all'associazione un'obiettivo ed intrinseca capacità di conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, essendo un fattore del tutto estrinseco rispetto all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Il richiamo della corte d'appello ai principi affermati da Cass. 6835/2014 non appare quindi centrato in quanto se è pur vero che è sufficiente il perseguimento del cd lucro oggettivo inteso come "rispetto della economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi", nel caso di specie quel che rileva è l'assoluta mancanza di ricavi propri dell'attività a fronte dei servizi resi.

Né può assumere alcuna rilevanza il fatto che l'art. 13 dello Statuto dell'associazione preveda che la stessa provvede al raggiungimento delle sue finalità anche attraverso "proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie...", non essendo mai stato dedotto o provato che in concreto l'E abbia svolto tali manifestazioni o gestioni accessorie ai servizi o ne abbia ricavato comunque proventi.

Invero non va dimenticato che le associazioni sono assoggettabili a fallimento soltanto quando svolgano in concreto attività imprenditoriale (Cass. 13/7/2011, n. 15428).

Così come, infine, non appare conferente il richiamo, contenuto nella sentenza, al fine altruistico, nel senso che esso che non pregiudicherebbe il carattere dell'imprenditorialità e quindi la fallibilità dell'E.

Il fine altruistico non pregiudica effettivamente il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, perché esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente rimane giuridicamente irrilevante al pari di qualsiasi movente soggettivo che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività

(Cass. 24.03.2014 n. 6835 , per medesime considerazioni [Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399](#), sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso; Cass., sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612).

Fine altruistico che risulta quindi giuridicamente irrilevante ai fini della decisione sull'obiettivo economicità dell'attività esercitata dall'E, al pari dell'indagine sul perseguimento di uno scopo di lucro "soggettivo".

In definitiva deve ribadirsi che la gratuità "necessaria" del servizio di formazione, gratuità assicurata concretamente con l'erogazione di contributi che coprono totalmente tale servizio (oltre che tutti i costi inerenti l'organizzazione dell'ente), esclude che l'E svolga un'attività che remunerer (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi.

Deve quindi escludersi il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall' E e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a fallimento.

p.q.m.

Il P.M. chiede

Accogliersi il ricorso.

Roma, 2 settembre 2020.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Giovanni Battista Nardecchia